

PROGETTO
DI
GOVERNO SOCIETARIO

Versione 3.0 del 22 giugno 2018

Cronologia edizioni del Progetto di Governo Societario

Versione 1.0	Prima adozione	con delibera del Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. in data:	29/06/2009
Versione 2.0	Nuova edizione	con delibera del Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. in data:	14/05/2015
Versione 3.0	Nuova edizione	con delibera del Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. in data:	22/06/2018

Titolo: Progetto di governo societario

Destinatari	Consiglio di Amministrazione
<i>Process owner</i>	Responsabile Ufficio Affari Generali e Organizzazione
Documento	<i>Progetto di Governo Societario</i>

Indice generale

PREMESSA.....	5
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	5
2. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ	6
3. MEDIOCREDITO	6
3.1 Dati storici e situazione attuale	6
3.2 Caratteristiche operative e <i>mission</i>	7
3.3 La società controllata	8
4. IL MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	8
4.1 Il modello di amministrazione e controllo.....	8
4.2 La conferma del modello tradizionale per mediocredito	8
5. LA STRUTTURA DELLA BANCA	9
5.1 Assetti proprietari	9
5.1.1 Struttura del capitale sociale	10
5.1.2 Restrizioni al trasferimento di titoli.....	10
5.1.3 Partecipanti con influenza notevole.....	10
5.2 Assetto di governo	11
5.2.1 Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria).....	12
5.2.2 Consiglio di Amministrazione	12
5.2.2.1 Nomina e composizione.....	12
5.2.2.2 Consiglieri indipendenti e non esecutivi.....	12
5.2.2.3 Cumulo degli incarichi e accertamento dei requisiti	12
5.2.2.4 Decadenza, revoca, cessazione e sostituzione	12
5.2.2.5 Compiti e poteri.....	13
5.2.2.6 Convocazione, riunioni e delibere	14
5.2.3 Comitato Esecutivo	14
5.2.4 Comitato Amministratori Indipendenti	14
5.2.5 Presidente del Consiglio di Amministrazione	14
5.2.6 Collegio Sindacale.....	15
5.2.6.1 Composizione e revoca.....	15
5.2.6.2 Compiti e poteri.....	15
5.2.7 Direttore Generale	16
5.2.8 Attuale composizione degli organi della Banca	17
5.2.8.1 Consiglio di Amministrazione	17
5.2.8.1.1 Cumulo degli incarichi	18
5.2.8.1.2 Collegio Sindacale	18
5.2.9 Composizione quali – quantitativa	19
5.2.10 Autovalutazioni periodiche	21
5.2.11 Divieto di interlocking.....	22
5.3 Struttura organizzativa.....	22
5.3.1 Organigramma aziendale.....	23
5.3.2 Comitati aziendali.....	23
5.3.3 Unità organizzative funzionali, unità organizzative territoriali e funzioni aziendali	23
5.4 Sistema delle deleghe.....	24
5.5 Revisione legale dei conti	24
6. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	25
6.1 Il Sistema dei Controlli Interni di Mediocredito	25
6.1.1 Consiglio di Amministrazione	25
6.1.2 Collegio Sindacale.....	26
6.1.3 Direttore Generale	26
6.1.4 Comitato Controlli	27

6.1.5	Personale incaricato dei controlli di linea (primo livello)	27
6.1.6	Funzioni aziendali di controllo (secondo livello)	27
6.1.6.1	Funzione di conformità	27
6.1.6.2	Funzione Antiriciclaggio	29
6.1.6.3	Funzione di gestione dei rischi (<i>Risk Management</i>)	29
6.1.7	Funzione di Revisione Interna (terzo livello)	30
6.1.8	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili	32
6.1.9	Accordo di servizio	32
6.1.10	Reporting.....	32
7.	CONFLITTI DI INTERESSE	32
7.1	Obbligazioni assunte dagli esponenti bancari (art. 136 TUB)	32
7.2	Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)	33
7.3	Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.....	33
7.3.1	Iter deliberativi	34
7.4	Politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie	34
7.5	Policy sui conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento	34
8.	SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE.....	34
9.	FLUSSI INFORMATIVI	35
9.1	Coordinamento degli organi e delle funzioni di controllo	35
10.	DIRITTI DEGLI AZIONISTI E ALTRE INFORMAZIONI	35
10.1.1	Titoli che conferiscono diritti speciali.....	35
10.1.2	Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto	35
10.1.3	Restrizioni al diritto di voto	35
10.1.4	Accordi tra azionisti.....	35
11.	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO	36

PREMESSA

Gli assetti organizzativi e di governo societario di una banca, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Il presente documento denominato "Progetto di Governo Societario" (di seguito anche "Progetto" viene predisposto sulla base del Titolo IV "Governo Societario, controlli interni, gestione dei rischi", Capitolo 1 "Governo Societario" del 1° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013, emanato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 6 maggio 2014, in un'ottica di rafforzamento di standard minimi di organizzazione e governo societario delle banche ed al fine di assicurare una "sana e prudente gestione".

Il Progetto nasce dopo un'attenta e profonda autovalutazione interna, autovalutazione in grado di assicurare una scelta realmente funzionale alle esigenze della Banca. Con tale Progetto si è pertanto voluto delineare un quadro normativo che attribuisce al sistema di governo societario un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali e delle politiche di gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Il Progetto espone il quadro complessivo della "*corporate governance*"¹ di Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.A. (di seguito "Mediocredito" o "Banca"), evidenziando in particolare:

- il processo storico e le motivazioni che stanno alla base del modello di governo societario prescelto;
- le caratteristiche della struttura organizzativa (organigramma, poteri e deleghe);
- i diritti degli azionisti e gli assetti proprietari;
- i vari aspetti della governance che regolano le attività della Banca;
- le modifiche apportate per adeguare la "*corporate governance*" della Banca alle nuove Disposizioni di Vigilanza.

Ai fini di un corretto inquadramento del documento si evidenzia che:

- il quadro complessivo della "*corporate governance*" di Mediocredito è definito tenendo presenti le norme vigenti alla data di redazione del Progetto;
- i nuovi dettati normativi contenuti nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche sono stati assimilati nella "*corporate governance*" della Banca;
- le informazioni contenute nel Progetto, ove non diversamente specificato, sono riferite alla data della sua approvazione da parte dal Consiglio di Amministrazione della Società (22 giugno 2018).

Il presente documento è disponibile sul sito internet www.mediocredito.it.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Progetto, oltre che un preciso adempimento di legge, rappresenta per la Banca, da un lato, un'occasione di periodica e complessiva autoanalisi, dall'altro un importante veicolo di comunicazione con i propri azionisti, con gli investitori e con il mercato, atto a condurli all'interno dei meccanismi di *governance* che presiedono al funzionamento della Banca.

Inoltre, nella consapevolezza che un efficace governo societario rappresenta un elemento essenziale per il perseguimento dei propri obiettivi, la Banca valuta costantemente eventuali aggiornamenti del proprio assetto di *governance* al fine di allinearli non soltanto all'evoluzione del contesto normativo, ma anche alle *best-practice* a livello nazionale ed internazionale.

Il presente Progetto di Governo Societario ha la funzione di illustrare il modello di "*corporate governance*" della Banca attraverso un'adeguata descrizione delle concrete modalità di attuazione dello stesso. Il modello è applicabile, ove compatibile, oltre che a Mediocredito anche alla società strumentale – controllata al 100% – Paradisidue S.r.l.

¹ Con tale termine si intende il sistema delle regole e delle procedure cui gli organi sociali fanno riferimento per ispirare la propria linea di condotta e adempiere alle diverse responsabilità nei confronti dei propri stakeholder.

2. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Sulla base di quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia, è previsto che le banche applichino le disposizioni normative in funzione del “principio di proporzionalità”, ovvero con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, in modo da garantire comunque il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire.

A tal proposito, Mediocredito appartiene al novero delle banche di minori dimensioni o complessità operativa, costituito dalle banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

In applicazione del principio di proporzionalità, pertanto, la Banca ha ritenuto di adottare una struttura di *governance* funzionale, con la presenza del Consiglio di Amministrazione, con specifiche deleghe eventualmente attribuite al Comitato Esecutivo, se nominato.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, si è ritenuto di non prevedere la figura dell'Amministratore Delegato e di non istituire i Comitati Rischi, Nomine e Remunerazioni, avocando i loro compiti/responsabilità al Consiglio stesso.

3. MEDIOCREDITO

3.1 Dati storici e situazione attuale

Dal 2 novembre 1992 Mediocredito Trentino–Alto Adige è una società per azioni, forma giuridica derivante dalla trasformazione deliberata il 19/06/1992 dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le finalità e procedure della Legge 218/1990 “Amato”.

La trasformazione dell'ente pubblico nell'attuale società per azioni ha determinato importanti cambiamenti rispetto al precedente assetto. In particolare in tema di *governance* si evidenziano i seguenti interventi:

- la funzione di gestione del svolta dal Consiglio di Amministrazione può eventualmente essere attribuita, con specifiche deleghe, al Comitato Esecutivo se nominato;
- la delega di una parte dei poteri al Direttore Generale in materia di gestione del credito, provvista, servizi di investimento e gestione corrente;
- la delega, da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, dei poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dirigenti e quadri direttivi, entro limiti predeterminati.

Dal 30/12/2003 Mediocredito ha assunto la forma di Gruppo bancario a seguito della costituzione di una società strumentale posseduta al 100% (Paradisidue S.r.l – vedasi successivo paragrafo nr. 3.3).

Successivamente l'impianto di governo societario e organizzativo delineato con il progetto di trasformazione è stato continuamente calibrato e aggiornato anche in funzione della mutata operatività determinata dalle scelte strategiche e dalle necessità di mercato.

Tra le tappe fondamentali di questo processo, un particolare cenno meritano:

- il processo di ricapitalizzazione della Banca che, al di là dei benefici finanziari, ha segnato l'avanzamento di una strategia di assetto proprietario che ha visto il sistema del credito cooperativo² diventare nel suo complesso il soggetto privato di riferimento, nel mentre Regione e Province Autonome di Trento e di Bolzano mantengono insieme la maggioranza assoluta, garante di positivi equilibri e di solidità istituzionale;
- le ultime riorganizzazioni aziendali volte a migliorare la struttura aziendale, da un lato potenziando e rendendo più attinente al mercato la struttura commerciale e di presidio del processo del credito e dall'altro perfezionando il sistema dei controlli interni:

² Si ricomprendono in tale sistema Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord–Est e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, che, indirettamente, tramite la partecipazione in CRR–Fin, sono i maggiori azionisti privati della Banca.

- la soppressione dell'Area Affari con la contemporanea creazione dell'Area Mercato e dell'Area Crediti, dipendenti direttamente dal Direttore Generale, al fine di rafforzare la struttura commerciale;
- il potenziamento del Sistema dei Controlli Interni, organizzato ora in Ufficio Internal Auditing, Ufficio Compliance e Antiriciclaggio, Ufficio Risk Management, nonché nel Comitato Controlli, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001³ e dal Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie.

Il capitale sociale di Mediocredito, pari a € 58.484.608,00, interamente versato, è suddiviso in n. 112.470.400 azioni ordinarie da nominali € 0,52. Il capitale della Banca non è aperto al mercato del capitale di rischio. Nella tabella seguente si riporta l'attuale composizione della compagine sociale.

Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.			
Azionisti			
Soci	Numero azioni	Capitale sociale	%
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE	19.669.500	10.228.140	17,489
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	19.669.500	10.228.140	17,489
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	19.669.500	10.228.140	17,489
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO Spa	8.775.000	4.563.000	7,802
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE Spa	850	442	0,001
CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A.	850	442	0,001
CASSE RURALI – RAIFFEISEN FINANZIARIA Spa in sigla CRR-FIN Spa	39.597.000	20.590.440	35,207
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE Scpa	3.256.200	1.693.224	2,895
FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE Società Cooperativa	48.000	24.960	0,043
FEDERAZIONE VENETA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa	48.000	24.960	0,043
BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO, PEDEMONTE E ROANA Soc. Coop.	120.000	62.400	0,107
CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO – Soc. Coop. per azioni	260.000	135.200	0,231
CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa	72.000	37.440	0,064
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VESTENANOVA CREDITO COOP. Società Cooperativa	48.000	24.960	0,043
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI Società Cooperativa	48.000	24.960	0,043
BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Srl	48.000	24.960	0,043
ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa	88.000	45.760	0,078
VENETO BANCA Spa	96.000	49.920	0,085
ITAS-Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni in sigla ITAS MUTUA	220.000	114.400	0,196
BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO Spa	200.000	104.000	0,178
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Società Cooperativa	240.000	124.800	0,213
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO – BANCA ANNIA Soc. Coop.	216.000	112.320	0,192
BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	80.000	41.600	0,071
Totale	112.470.400	58.484.608	100,000

3.2 Caratteristiche operative e *mission*

Con riferimento alla complessità operativa si evidenzia che la *mission* della Banca è focalizzata sull'attività creditizia verso le medie imprese, rivolta, in particolare, alle aziende industriali e al sostegno finanziario e consulenziale di progetti, anche complessi, con operatività sviluppata con propria rete ed in supporto alle Banche di Credito Cooperativo del territorio.

³ Tale funzione è svolta, in conformità al 15° aggiornamento della Circolare n. 263/2006, dal Collegio Sindacale.

Le aree di operatività prevalente della Banca sono concentrate nelle regioni del Nord-Est con l'aggiunta dell'Emilia-Romagna e della Lombardia. In particolare, l'obiettivo della Banca è quello di consolidare e qualificare la presenza in regione e privilegiare il radicamento sui nuovi territori esterni alla Regione Trentino-Alto Adige, rispetto ad ulteriori espansioni geografiche. Contemporaneamente, alla luce dell'attuale scenario competitivo del sistema, si tenderà ad integrare sempre di più l'attività creditizia con l'attività di servizi in grado di completare l'offerta alle imprese e generare componenti commissionali più marcate.

In tale prospettiva, si evidenzia che Mediocredito è autorizzato all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei seguenti servizi e delle attività di investimento:

- negoziazione per conto proprio art. 1, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF);
- esecuzione di ordini per conto dei clienti art. 1, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF);
- consulenza in materia di investimenti art. 1, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

L'autorizzazione a tali servizi risulta propedeutica per offrire:

- alla clientela corporate la possibilità di abbinare alla tradizionale operazione di affidamento la copertura dal rischio tasso tramite strumenti derivati (Opzioni su tasso di interesse o IRS);
- a tutta la clientela (sia *corporate* che *retail*) il collocamento di obbligazioni di propria emissione e, attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio sui medesimi strumenti, la possibilità di effettuare un pronto smobilizzo degli stessi.

3.3 La società controllata

Dal 30 dicembre 2003 Mediocredito ha assunto la forma di Gruppo bancario a seguito della costituzione di una società strumentale posseduta al 100% (Paradisidue S.r.l.).

La società immobiliare è stata costituita allo scopo di facilitare il recupero del credito di immobili ipotecati a favore della Banca ed oggetto di procedure esecutive o concorsuali ed è amministrata da un amministratore unico, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Mediocredito.

Tale strumento si avvale per la propria operatività delle strutture di Mediocredito e data la sua modesta attività (totale attivo patrimoniale), sulla base dell'attuale normativa di vigilanza, Mediocredito non è tenuto a redigere il bilancio consolidato di gruppo e a produrre di conseguenza le relative segnalazioni consolidate all'Organo di Vigilanza.

4. IL MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

4.1 Il modello di amministrazione e controllo

Mediocredito ha scelto di adottare il sistema tradizionale, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo, entrambi di nomina assembleare, in linea con l'attuale sistema di amministrazione e controllo comunemente adottato dalle banche di medie e piccole dimensioni.

La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione esterna e indipendente, in applicazione delle Disposizioni normative e statutarie vigenti in materia.

4.2 La conferma del modello tradizionale per mediocredito

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che le banche e i gruppi bancari esercitino la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile (tradizionale, dualistico e monistico) sulla base di un'approfondita autovalutazione che tenga conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- i) la struttura proprietaria ed il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio;
- ii) le dimensioni e la complessità operativa;
- iii) gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo;

iv) la struttura operativa.

Pur conscio delle proprie caratteristiche dimensionali e storiche, che da sole spingono per l'adozione di un sistema tradizionale di amministrazione, Mediocredito, a seguito dell'emanazione delle citate Disposizioni di Vigilanza, ha colto l'occasione per valutare il proprio assetto in termini di organizzazione e di governo societario.

L'autovalutazione è stata realizzata prendendo in considerazione, oltre agli aspetti indicati nelle Disposizioni, i seguenti elementi:

- principio della proporzionalità;
- costi connessi ai diversi sistemi di amministrazione e controllo;
- grado di internazionalizzazione della Banca.

Dall'analisi svolta è scaturita la conferma del sistema tradizionale. Conferma che discende in particolare dalle seguenti considerazioni:

- operatività della Banca limitata al territorio nazionale ed in particolare al Nord-Est e zone limitrofe;
- limitata diversificazione operativa della Banca, concentrata soprattutto nel settore dei finanziamenti a medio / lungo termine alle imprese e alla relativa raccolta obbligazionaria sul mercato interbancario;
- ossequio al principio della proporzionalità che prevede strutture e schemi organizzativi più semplici per le banche di minore dimensione;
- opportunità di ridurre i costi gestionali originati dal modello di governance prescelto.

Si tratta di un modello che consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- snellezza operativa garantita dalla presenza del Direttore Generale, che sovrintende alla struttura organizzativa della Banca ed è destinatario di alcune deleghe concernenti la gestione degli affari correnti;
- incisività del sistema dei controlli nei confronti di tutte le funzioni aziendali, nel rispetto del principio di prudenza storicamente seguito dalla Banca;
- costante azione di pianificazione e supervisione strategica del Consiglio di Amministrazione nei confronti di tutti gli aspetti della conduzione aziendale nonché continua azione di sorveglianza, in particolare nei confronti dell'adeguatezza del sistema dei controlli;
- scambio di informazioni tempestivo e adeguatamente documentato fra tutti gli Organi apicali della Banca ed in particolare verso quelli facenti parte del sistema dei controlli.

Le scelte operate sono coerenti con un'articolazione delle funzioni di governo e controllo che garantiscono una gestione sana e prudente, nella consapevolezza che il governo societario rappresenta anche una componente della tutela dei clienti e che sussiste una relazione fra una corretta ed efficace gestione ed una performance positiva dell'azienda.

È comunque necessario continuare ad effettuare e realizzare un'efficace azione di monitoraggio anche dei principi ispiratori dell'organizzazione della Banca in coerenza con le necessità di assicurare la capacità degli intermediari di gestire i rischi in modo efficiente, di preservare e sempre migliorare la reputazione sui mercati e mantenere e rafforzare la solidità nel tempo.

5. LA STRUTTURA DELLA BANCA

5.1 Assetti proprietari

Nel presente paragrafo si forniscono le principali informazioni riguardanti gli assetti proprietari di Mediocredito al 31/12/2017 (ex art. 123 bis del TUF).

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI		
1.	Struttura del capitale sociale	Azioni ordinarie
2.	Restrizioni al trasferimento di titoli	No

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI		
3.	Partecipazioni rilevanti nel capitale	Si
4.	Titoli che conferiscono diritti speciali	No
5.	Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto	No
6.	Restrizioni al diritto di voto	No
7.	Accordi tra azionisti	Si
8.	Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie	Si
9.	Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie	No
10.	Clausole di <i>change of control</i>	No
11.	Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto	No

5.1.1 Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale di Mediocredito è interamente versato e ammonta a € 58.484.608,00. In particolare:

Titolo	N° Azioni	% rispetto al C.S.	Quotato	Diritti e Obblighi
Azioni ordinarie	112.470.400	100,00%	Non quotate	Alle azioni ordinarie sono connessi tutti i diritti amministrativi ed economici e gli obblighi previsti per legge.
Azioni di risparmio	//	//	//	//
Azioni privilegiate	//	//	//	//
Altre azioni speciali	//	//	//	//
	112.470.400	100,00%		

Si sottolinea, inoltre, che alla data di riferimento del presente progetto non risultano in essere altri strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

5.1.2 Restrizioni al trasferimento di titoli

Alla data attuale non sono previsti limiti alla trasferibilità dei titoli quali:

- limiti al possesso di titoli;
- necessità di ottenere il gradimento da parte dell'emittente o di altri possessori di titoli.

Il diritto di prelazione è regolato dal citato art. 4 dello Statuto sociale. Il recesso dalla società è regolato dalle disposizioni di legge con la deroga introdotta dal citato art. 4bis dello Statuto.

5.1.3 Partecipanti con influenza notevole

A questi fini si utilizza la nozione di influenza notevole riportata:

- dall'art. 2359 ultimo comma del c.c.⁴;
- e, per analogia, nelle disposizioni emanate da Banca d'Italia con la Circolare n. 263 del 27/12/2006⁵.

4 Codice civile – art. 2359 ultimo comma: “Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

5 Banca di Italia, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006: “Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo

Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati i partecipanti di Mediocredito con influenza notevole.

Nominativo Azionista	Azioni ordinarie al 31/12/2014	% sul C. S. al 31/12/2017
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige	19.669.500	17,489%
Provincia Autonoma di Trento	19.669.500	17,489%
Provincia Autonoma di Bolzano	19.669.500	17,489%
Casse Rurali - Raiffeisen Finanziaria S.p.A. in sigla CRR Fin S.p.A.	39.597.000	35,207%

I tre enti pubblici sono considerati soggetti con influenza notevole in quanto, sulla base della previsione ex art. 5 dei Patti parasociali (si veda successivo paragrafo dedicato agli accordi tra azionisti), agli stessi, sia pur congiuntamente, spetta la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

5.2 Assetto di governo

Il Governo Societario è rappresentato dall'insieme delle metodologie, dei modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari al funzionamento degli organi della banca. La finalità è soprattutto quella di garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali e le condizioni di sana e prudente gestione mediante efficaci assetti organizzativi e di governo societario.

Un corretto sistema di corporate governance si fonda su alcuni elementi cardine, quali il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione e dell'Alta Direzione, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione societaria e l'efficienza del sistema di controllo interno. In quanto Società per azioni soggetta alla legge italiana e banca soggetta alla disciplina del D.Lgs. 385 del 1^o settembre 1993 e relative norme di attuazione, il sistema di governo di Mediocredito è fortemente incentrato su tali assunti.

Sono particolarmente rilevanti gli sforzi fatti per conseguire una chiara ed equilibrata ripartizione dei compiti e dei poteri, attribuendo una particolare importanza all'Organo di controllo (Collegio Sindacale) e al sistema dei controlli interni nel suo complesso. Di conseguenza ne esce rafforzato il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo ed il rapporto di questi con la struttura aziendale.

Il sistema di governo societario di Mediocredito è affidato ai seguenti organi sociali, regolati ai titoli da III a VIII dello statuto vigente:

- Assemblea degli Azionisti
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo (se nominato)
- Presidente
- Collegio Sindacale
- Direttore Generale.

conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) la banca (il gruppo bancario) è rappresentata nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) la banca (il gruppo bancario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) tra la banca (il gruppo bancario) e l'impresa partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (2), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali".

5.2.1 *Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria)*

L'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria) è regolata dalla legge e da quanto stabilito nello Statuto di Mediocredito, Titolo III, artt. 6, 7, 8 e 9.

5.2.2 *Consiglio di Amministrazione*

5.2.2.1 *Nomina e composizione*

La nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione sono regolate dallo Statuto, Titolo IV, artt. 10, 11 e 12 dello Statuto. Attualmente il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle indicazioni dell'Organo di Vigilanza, risulta composto da un numero di componenti pari a 11 (numero minimo previsto dallo Statuto).

Tenuto conto delle caratteristiche della Società, sono state preventivamente definite le caratteristiche qualitative e quantitative dei componenti gli Organi Sociali, rispettando integralmente nel contempo l'art. 26 TUB e lo Statuto. Tali caratteristiche sono state formalizzate in uno specifico "Regolamento sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione", nel quale sono descritte e definite, nel rispetto integrale dello Statuto, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa dell'organo del Consiglio stesso, anche alla luce delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario delle Banche emanate dalla Banca d'Italia.

5.2.2.2 *Consiglieri indipendenti e non esecutivi*

Lo statuto della Banca prevede che almeno tre consiglieri di amministrazione siano in possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 147 ter TUF; tali consiglieri, a cui non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi, non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

L'indipendenza degli amministratori, così come regolata all'art. 10 dello Statuto, è valutata nel momento della nomina e – successivamente – nel continuo dal Consiglio di Amministrazione.

5.2.2.3 *Cumulo degli incarichi e accertamento dei requisiti*

Nell'ambito del Regolamento di Governance il Consiglio di Amministrazione ha individuato i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai consiglieri. Tali limiti tengono conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

In termini qualitativi, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di autorevolezza e professionalità adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca, dimostrando di essere in il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs 385/1993. Tali requisiti sono verificati annualmente dal Consiglio di Amministrazione. E' inoltre richiesto che i Consiglieri di Amministrazione dedichino tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico con piena consapevolezza e senso di responsabilità.

La professionalità, l'autorevolezza e l'esperienza di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione dimostrano la piena consapevolezza delle responsabilità e degli obblighi concernenti il compimento dei loro incarichi.

5.2.2.4 *Decadenza, revoca, cessazione e sostituzione*

Le cause di decadenza, revoca, cessazione e sostituzione sono regolate dalle disposizioni normative vigenti.

5.2.2.5 Compiti e poteri

Nel sistema di governo societario adottato da Mediocredito, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

I compiti ed i poteri del Consiglio di Amministrazione sono regolati dalla legge e dall'art. 12 dello Statuto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni propositive e consultive il Direttore Generale; partecipano inoltre dipendenti della Banca, ogni qual volta reputato necessario, in particolare:

- i Responsabili delle funzioni di Compliance, di Gestione Rischi (Risk Management) e di Revisione interna, nelle sedute di presentazione di proprie relazioni;
- il Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie per la presentazione della relazione al bilancio (annuale / semestrale).

Il Consiglio di Amministrazione riceve con periodicità almeno trimestrale le informazioni in ordine, tra l'altro, al generale andamento della gestione e alle operazioni di maggior rilievo.

Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le responsabilità di definire e approvare:

- il modello di *business*, avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la Banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
- gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il compito di approvare:

- la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;
- il processo di gestione del rischio, valutandone la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza e stabilendo i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- il codice etico, cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti, che definisca i principi di condotta a cui deve essere improntata l'attività aziendale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione assicurare che:

- la struttura della Banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative;
- il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai dettami normativi e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti previsti dalla disciplina vigente;
- nel caso emergano carenze o anomalie, il Consiglio promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia;
- l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza approvati;
- il Consiglio, inoltre, valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- il piano strategico, il *Risk Appetite Framework*, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;

- la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, infine:

- con cadenza almeno annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di *audit* predisposto dalla funzione di Revisione interna, ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle funzioni aziendali di controllo;
- approva altresì il piano di audit pluriennale;
- con riferimento ai processi ICAAP e ILAAP, ne definisce e approva le linee generali, ne assicura la coerenza con il *Risk Appetite Framework* e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento;
- promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP e dell'ILAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- riguardo ai rischi di credito e di controparte, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede l'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

5.2.2.6 Convocazione, riunioni e delibere

La convocazione, le riunioni e le delibere sono regolate dallo Statuto, Titolo IV, artt. 13 e 14.

5.2.3 Comitato Esecutivo

Nomina, composizione, compiti e poteri, convocazione, riunioni e delibere sono regolati dallo Statuto, Titolo IV, artt. 13, 14 e 15.

5.2.4 Comitato Amministratori Indipendenti

Nomina, composizione, compiti e poteri, convocazione, riunioni e delibere inerenti il Comitato Amministratori Indipendenti sono regolati dal Regolamento di Governance al capitolo 3 "Schede identificative dei Comitati" (codice E6).

5.2.5 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o del Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente) sono definite dallo Statuto, Titolo VII, art. 18.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci e svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri; promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli amministratori e si pone come interlocutore del Collegio Sindacale; è inoltre chiamato ad assicurare una proficua e continua collaborazione tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente non ha deleghe gestionali, ma solo la rappresentanza legale delle società. Solo in caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giungono i Consigli siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, si provvede affinché:

- ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario. Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione del Consiglio sia svolto con efficacia e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio.

5.2.6 Collegio Sindacale

5.2.6.1 Composizione e revoca

La composizione e la revoca del Collegio Sindacale sono regolate dallo Statuto, Titolo V, art. 16.

5.2.6.2 Compiti e poteri

Il Collegio Sindacale è l'organo con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. Quale organo con funzione di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e del *Risk Appetite Framework*, operando in stretto raccordo con gli organi e strutture aziendali e in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

A tal proposito, il Collegio Sindacale informa tempestivamente la Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazione della normativa. Considerata la pluralità delle funzioni aziendali con compiti e responsabilità di controllo (Gestione Rischi, Compliance, Revisione interna), il Collegio è tenuto ad accertare l'efficacia di tali strutture e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Il Collegio Sindacale si avvale delle funzioni aziendali di controllo per svolgere le proprie verifiche e gli accertamenti necessari; a tal fine, riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali; le relazioni prodotte da tali funzioni devono essere trasmesse dai rispettivi responsabili anche al Collegio. In ragione di tale stretto collegamento, il Collegio è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili di tali funzioni, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

Il Collegio Sindacale verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili e pone particolare attenzione al rispetto della regolamentazione relativa ai conflitti di interesse.

I controlli del Collegio Sindacale riguardano tutta l'organizzazione aziendale e includono verifiche su:

- sistemi e procedure (es. informativi e amministrativo-contabili);
- settori di attività (credito, finanza, ecc.);
- operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, *outsourcing*).

Spetta inoltre al Collegio Sindacale valutare l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. A fronte del riscontro di eventuali carenze e/o irregolarità, il Collegio provvede ad effettuare opportuna segnalazione al

Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione affinché adottino le idonee misure correttive e ne verifichi nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale verifica almeno annualmente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla Banca.

Il Collegio Sindacale della Banca svolge inoltre le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, alla luce delle nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni.

5.2.7 Direttore Generale

Il Direttore Generale è a capo degli uffici e del personale della Società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, dirige e garantisce il coordinamento operativo aziendale della Banca al fine di attuare il disegno strategico definito dal Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e, se nominato, dal Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea, sovrintende alla gestione aziendale, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, dando le più opportune disposizioni per la realizzazione degli obiettivi della Banca, onde consentire a quest'ultima il perseguimento della sua missione e la massimizzazione della propria redditività.

Al Direttore Generale sono conferiti poteri in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria. Allo stesso è attribuita da Statuto la qualifica di "capo del personale", in tale veste dà attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Per Statuto, inoltre, ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti di sua competenza e per quelli delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo. In particolare il Direttore Generale:

- provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabili dal Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli;
- esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della società;
- nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- propone l'erogazione del credito al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo per le decisioni di rispettiva competenza, provvedendo all'istruttoria dei relativi atti;
- provvede all'istruttoria di tutti gli atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti Organi deliberanti;
- propone le operazioni attive e passive;
- assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- assiste all'Assemblea;
- esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di amministrazione.

E' inoltre attribuita al Direttore Generale la responsabilità di:

- individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca;
- curare l'attuazione degli indirizzi strategici, del *Risk Appetite Framework* e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;

- definire e curare l'attuazione del processo di gestione dei rischi, agevolando lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di specifici programmi di formazione;
- assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- assicurare la definizione e l'attuazione del processo per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati;
- assicurare la definizione e l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- assistere il Consiglio di Amministrazione e sovrintendere al processo di gestione e applicazione del Piano di Risanamento avvalendosi delle funzioni aziendali competenti;
- assicurare la definizione e l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari, e curarne il costante aggiornamento;
- definire i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del *Risk Appetite Framework*;
- porre in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e portare i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre e attuare i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- assicurare la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, tenendo in considerazione anche l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- assicurare una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di *reporting*;
- con riferimento ai processi ICAAP e ILAAP, dare attuazione agli stessi, nell'ambito del Comitato Controlli, curando che essi siano rispondenti agli indirizzi strategici e al *Risk Appetite Framework* e che:
 - considerino tutti i rischi rilevanti;
 - incorporino valutazioni prospettiche;
 - utilizzino appropriate metodologie;
 - siano conosciuti e condivisi dalle strutture interne;
 - siano adeguatamente formalizzati e documentati;
 - individuino i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali;
 - siano affidati a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione;
 - siano parte integrante dell'attività gestionale.

5.2.8 Attuale composizione degli organi della Banca

5.2.8.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito attualmente in carica, è stato nominato dall'Assemblea dei soci in data 23 aprile 2018 e scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. La Presidenza attualmente in carica è stata nominata dall'Assemblea dei soci nella seduta del 23 aprile 2018.

Si considerano esecutivi i consiglieri che sono membri del Comitato Esecutivo della Banca qualora questo venga nominato dal Consiglio di Amministrazione. Nella tabella sottostante si riporta l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione del requisito di indipendenza.

Consiglio di Amministrazione			
Nominativo	Carica	Esecutivo / Non Esecutivo	Indipendente / Non Indipendente
Franco Senesi	Presidente		NI
Michael Gruner	Vice Presidente		NI
Hansjörg Bergmeister	Consigliere		I
Andrea Bolgona	Consigliere		NI
Giovanni Dies	Consigliere		I
Zenone Giacomuzzi	Consigliere		NI
Lorenzo Liviero	Consigliere		I
Giorgio Marchiodi	Consigliere		I
Stefano Mengoni	Consigliere		I
Cristina Odorizzi	Consigliere		I
Katrin Teutsch	Consigliere		I
LEGENDA:			
Carica	Presidente, Vice Presidente e Consigliere.		
Esecutivo / Non Esecutivo	I membri del Consiglio di Amministrazione si considerano esecutivi in base alla loro appartenenza al Comitato Esecutivo della Banca. Si precisa che attualmente il Comitato Esecutivo non risulta nominato. E = Esecutivo - NE = Non esecutivo.		
Indipendente / Non Indipendente	I = Indipendente - NI = Non indipendente.		

Nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio e del 4 giugno 2018 si è provveduto inoltre alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, accertando – mediante dichiarazione rilasciata da ogni Consigliere – che:

- tutti gli attuali componenti del Consiglio sono in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalle vigenti Disposizioni di legge e regolamentari;
- 7 consiglieri dispongono delle caratteristiche per essere definiti indipendenti.

Ogni Consigliere si è inoltre formalmente impegnato a comunicare alla Banca il venire meno dei requisiti nel corso del mandato.

5.2.8.1.1 Cumulo degli incarichi

Il limite al cumulo degli incarichi è regolato dal Regolamento di Governance, Capitolo 1 “Disposizioni Organizzative generali”, paragrafo 2.3 “Limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali”.

In occasione della verifica dei requisiti del Consiglio di Amministrazione si è provveduto a verificare per ciascun Consigliere il rispetto del limite al cumulo massimo di incarichi ricoperti in altre società, con esito positivo. Gli Amministratori hanno sottoscritto un impegno a comunicare tempestivamente al Consiglio il superamento del cumulo fissato dal regolamento.

5.2.8.1.2 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea dei soci in data 23 aprile 2018 e scadrà con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020. Nella tabella sottostante si riporta l’attuale composizione del Collegio Sindacale.

Collegio Sindacale	
Nominativo	Carica
Astrid Marinelli	Presidente
Renato Beltrami	Sindaco effettivo
Patrick Bergmeister	Sindaco effettivo
Antonio Maffei	Sindaco supplente
Klaus Steckholzer	Sindaco supplente

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalle vigenti Disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Tali requisiti sono stati accertati dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 9 maggio, 4 e 22 giugno 2018; tutti i Sindaci si sono impegnati a comunicare tempestivamente alla Banca il venir meno dei requisiti sopra richiamati.

5.2.9 Composizione quali – quantitativa

In ottemperanza a quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario⁶, al fine di identificare la composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo dei candidati alla carica di consigliere (c.d. analisi preventiva), Mediocredito si è dotato di un apposito regolamento interno ("Regolamento sulla composizione ottimale del consiglio di amministrazione"). Le menzionate disposizioni in materia di governo societario delle banche, infatti, richiedono che il Consiglio di Amministrazione definisca la propria composizione quali-quantitativa ottimale, anche alla luce delle specifiche caratteristiche della Banca.

Al fine di assolvere correttamente le proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti la funzione svolta, dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca. Tali competenze devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree operative della Banca, dedicando tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Per tutti i consiglieri devono essere rispettati i limiti, le proporzioni e le caratteristiche evidenziate nella tabella successiva, dove sono riportati: il numero minimo dei consiglieri per tipologia di profilo; le caratteristiche qualitative; la proporzione tra membri esecutivi e non esecutivi.

Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione				
Profilo	N. (quantitativa)	Caratteristiche ⁷ (qualitativa)	Esecutivo / Non Esecutivo	Indipendente
Profilo A - Rappresentanti / esperti nel settore creditizio / finanziario	Almeno 4	Soggetti che rivestono o hanno rivestito per almeno 3 anni: <ul style="list-style-type: none"> • posizioni di vertice (dirigenti e amministratori) di istituzioni creditizie aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> ◦ sede sul territorio di riferimento o con operatività sul territorio di riferimento della Banca; ◦ tipologia operativa simile a quella della Banca; • ruoli di responsabilità in istituzioni creditizie nei seguenti comparti: <ul style="list-style-type: none"> ◦ crediti; ◦ consulenza; 	Di cui almeno tre dovranno ricoprire incarichi esecutivi	Di cui almeno uno indipendente

⁶ Banca d'Italia – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte prima, titolo IV, Capitolo 1 – Governo Societario.

⁷ Compatibilmente con quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ("Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari").

Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione				
Profilo	N. (quantitativa)	Caratteristiche ⁷ (qualitativa)	Esecutivo / Non Esecutivo	Indipendente
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ investment banking; ◦ finanza; ◦ amministrazione ◦ controlli interni; • incarichi di docenza in ambito universitario in materie di diritto bancario, tecnica bancaria e/o finanziaria; • incarichi in collegi sindacali di istituzioni creditizie. 		
Profilo B - Rappresentanti del settore delle professioni	Almeno 2	Soggetti esercenti (a seguito di regolare iscrizione ai rispettivi albi e ordini di appartenenza) per almeno 3 anni una delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> • Avvocato • Dottore Commercialista ed Esperto Contabile • Ingegnere / Architetto • Consulente del lavoro • Geometra • Perito industriale • Perito agrario ovvero soggetti che rivestono o hanno rivestito, per almeno 3 anni incarichi di docenza in ambito universitario in materie tecniche, economiche e giuridiche.	Di cui almeno uno dovrà ricoprire incarichi esecutivi	Di cui almeno uno indipendente
Profilo C - Rappresentanti del settore imprenditoriale e/o dei territori	Almeno 2	Esponenti del mondo economico dei territori di riferimento che rivestono o hanno rivestito per almeno 3 anni incarichi di amministrazione e direzione in società commerciali o banche locali oppure soggetti che rivestono o hanno rivestito per almeno 3 anni incarichi di presidente o consigliere di amministrazione o dirigente in associazioni di categoria imprenditoriali o federazioni del Credito Cooperativo.	Di cui almeno uno dovrà ricoprire incarichi esecutivi	Di cui almeno uno indipendente

Altre caratteristiche qualitative: un amministratore, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 8 incarichi di amministratore in altre società, di cui non più di 5 incarichi con ruolo di presidente (del consiglio di amministrazione), ovvero di amministratore delegato ovvero di amministratore unico.

Ai fini della valutazione quali-quantitativa, ad ogni profilo individuato vengono associate le caratteristiche personali e di contributo alla *mission* richiesto.

Matrice di valutazione della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione						
	Profilo "A" Rappresentanti / esperti nel settore creditizio / finanziario		Profilo "B" Rappresentanti del settore delle professioni		Profilo "C" Rappresentanti del settore imprenditoriale e/o dei territori	
	Esecutivi	Non Esecutivi	Esecutivi	Non Esecutivi	Esecutivi	Non Esecutivi
Caratteristiche personali						
Consapevolezza dei poteri e degli obblighi inerenti alla funzione	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Professionalità adeguata al ruolo e calibrata in relazione alle caratteristiche della Banca	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio
Capacità di contribuire ad un'efficace ed efficiente controllo dei rischi	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio

Matrice di valutazione della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione						
	Profilo "A" Rappresentanti / esperti nel settore creditizio / finanziario		Profilo "B" Rappresentanti del settore delle professioni		Profilo "C" Rappresentanti del settore imprenditoriale e/o dei territori	
	Esecutivi	Non Esecutivi	Esecutivi	Non Esecutivi	Esecutivi	Non Esecutivi
Competenze sulle dinamiche del sistema economico e finanziario e sulla regolamentazione di settore	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
Disponibilità di tempo e risorse da dedicare all'attività	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio
Contributo alla <i>mission</i>						
Conoscenza prodotti bancari	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso
Conoscenza del contesto normativo di riferimento ⁸	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio
Conoscenza dei territori di riferimento	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto
Conoscenza del settore di affidamento	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla verifica della propria composizione quali - quantitativa.

Il Consiglio della Banca in carica, nella seduta consiliare del 9 maggio 2018, ha provveduto alle verifiche richieste ritenendo la propria attuale composizione quali - quantitativa adeguata e coerente rispetto:

- a quella ottimale definita nel regolamento in parola;
- alle esigenze gestionali e dimensionali della Banca.

5.2.10 Autovalutazioni periodiche

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza vigenti in materia di governo societario⁹, Mediocredito si è dotato di un apposito regolamento interno per disciplinare il processo di autovalutazione, con la finalità di verificare periodicamente la composizione quali-quantitativa degli organi societari ed il loro funzionamento, individuando, ove emergano punti di debolezza, i possibili interventi correttivi. Il processo deve assicurare che:

- l'autovalutazione sia svolta con efficacia;
- le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori degli organi;
- siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- siano predisposti e attuati programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Il recepimento delle disposizioni impartite con la Circolare n. 285/2013 nella realtà aziendale di Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. (di seguito anche "Mediocredito" o "Banca") è avvenuto applicando il principio di proporzionalità, ovvero graduando l'introduzione delle norme in base alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca.

In particolare, il processo di autovalutazione di Mediocredito, declinato nell'apposito regolamento, è finalizzato, tra l'altro, a valutare la presenza di competenze diffuse e opportunamente diversificate, la

⁸ Come definita al par. "1.2.1 Metodologie di valutazione" del presente Regolamento.

⁹ Banca d'Italia - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte prima, titolo IV, Capitolo 1 - Governo Societario.

consapevolezza in merito alla ripartizione dei poteri e delle funzioni all'interno del Consiglio di Amministrazione, l'apporto da parte dei membri di tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assunto e l'efficace funzionamento dell'Organo sia nel suo complesso sia con riferimento ai singoli componenti, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- coerenza della composizione quali-quantitativa effettiva rispetto alle caratteristiche predefinite nel "Regolamento sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione" e in conformità a quanto previsto nella normativa vigente;
- congruità delle modalità di funzionamento dell'Organo.

Il Regolamento è stato adottato dalla Banca con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 6 marzo 2015.

Nell'eseguire l'autovalutazione si devono tenere in considerazione, oltre alle disposizioni introdotte con la Circolare n. 285/2013, anche le norme statutarie per l'assunzione della carica di amministratore, le verifiche previste ai sensi dell'articolo 26 del TUB¹⁰ e il divieto di *interlocking directorships*¹¹ previsto dall'art. 36 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011¹².

Il processo di auto-valutazione viene svolto con cadenza annuale.

5.2.11 Divieto di interlocking

Inoltre, sempre nel corso della seduta del 9 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione in ossequio alla normativa dettata dall'articolo 36 della legge "Salva Italia" ha proceduto alla verifica partitaria in base alla documentazione fornita da ogni Amministratore e Sindaco del rispetto del divieto di interlocking. La verifica ha evidenziato l'insussistenza del divieto di cui all'art. 36 per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Gli Amministratori ed i Sindaci si sono impegnati a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese.

5.3 Struttura organizzativa

Date le peculiari caratteristiche dell'attività bancaria, nell'ambito del sistema di governo e controllo interno riveste particolare importanza la struttura organizzativa ed il conseguente sistema delle deleghe adottato, disciplinato in modo organico dallo Statuto e, più dettagliatamente, dai regolamenti interni.

Tale sistema trova un corollario, a livello tecnico - operativo, nella normativa interna e, sotto il profilo rappresentativo, nei c.d. "poteri di firma" (in particolare le procure speciali conferite ai dipendenti).

Con riferimento al sistema delle deleghe, quest'ultimo è stato definito dalla Banca nel rispetto del principio di cui alle ricordate Disposizioni di Vigilanza, che riserva al Consiglio di Amministrazione la funzione di supervisione strategica e di indirizzo ed affida agli organi esecutivi la funzione di gestione (ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della propria funzione di supervisione strategica), nonché impone agli stessi organi esecutivi di riferire periodicamente al Consiglio in merito all'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Con riferimento alla struttura organizzativa, allo scopo di favorire la massima attenzione organizzativa sulle singole aree di business, la specializzazione dei processi produttivi e commerciali e di assicurare al governo della Banca la necessaria unitarietà complessiva, la struttura della Banca è articolata in Aree con responsabilità di indirizzo, coordinamento, controllo, supporto e servizio, cui corrispondono specifiche


¹⁰ Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

¹¹ Disciplinato in ambito aziendali con il "Regolamento di Interlocking".

¹² Convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

mission e caratteristiche funzionali. Ai Responsabili di Area è affidata, nel quadro delle politiche e degli indirizzi generali, la responsabilità del conseguimento degli obiettivi nelle aree a ciascuno attribuite.

5.3.1 Organigramma aziendale



5.3.2 Comitati aziendali

Il Direttore Generale, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di alcuni Comitati, con lo scopo di approfondire collegialmente i più significativi aspetti gestionali.

A tale fine il Consiglio di Amministrazione ha istituito i seguenti comitati aziendali interni, che fanno parte integrante dell'organigramma della Banca e sono istituiti al fine di rendere più efficace l'attività di direzione, coordinamento e controllo delle attività aziendali:

- Comitato di Direzione;
- Comitato Controlli;
- Comitato per la gestione del rischio di credito;
- Comitato ALCO;
- Comitato Investimenti.

La composizione e le attività principali di ciascun Comitato sopra riportato sono definite dal Capitolo 3 "Schede identificative dei Comitati" del Regolamento di Governance (codici da E1 a E5).

5.3.3 Unità organizzative funzionali, unità organizzative territoriali e funzioni aziendali

La struttura organizzativa della Banca:

- rappresenta le relazioni esterne tra le persone, ispirate dalle politiche indicate dalla Direzione Generale;
- è coerente con l'organizzazione del lavoro, in quanto influenza i processi che consentono di realizzare gli obiettivi prefissati;
- ha come scopo quello di:

- o garantire il raggiungimento degli obiettivi;
- o sviluppare le conoscenze tecniche e le capacità professionali di chi opera in Banca;
- o migliorare la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente.

E' composta da:

- unità organizzative funzionali;
- unità organizzative territoriali;
- funzioni aziendali,

la cui identificazione viene definita nel Regolamento di Governance, Parte II “Unità Organizzative”, Capitolo 1 “Funzioni delle Unità Organizzative”.

5.4 Sistema delle deleghe

Mediocredito ha strutturato un circoscritto sistema di deleghe al fine di favorire il massimo coinvolgimento dell'Organo di supervisione strategica nella gestione operativa della Banca. Ciò è favorito dalla particolare operatività della Banca concentrata di norma su un numero “limitato” di operazioni di importo mediamente considerevole¹³.

In tale contesto le deleghe di poteri si riferiscono soltanto ad attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e possono essere disposte solo da esso in forza e nei limiti dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 12 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può riassumere in qualsiasi momento, anche in via temporanea o occasionale, i poteri delegati al Comitato Esecutivo (se nominato), al Direttore Generale, ai Responsabili di Area o Unità Organizzativa o ad altro personale dipendente, senza necessità di procedere a delibere modificative delle deleghe concesse.

Gli Amministratori (individualmente) non sono titolari di deleghe gestionali.

Il Presidente della Banca non è titolare di deleghe gestionali. Solo in caso di urgenza e su proposta del Direttore Generale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo (se nominato) e in tale caso le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

5.5 Revisione legale dei conti

La normativa in materia di revisione legale dei conti è stata riformata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE ed entrato in vigore il 7 aprile 2010. Al revisore legale compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Allo stesso spetta, inoltre, di verificare se il bilancio di esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano. Esprime inoltre con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

La revisione legale dei conti è regolata dallo Statuto, Titolo VI, art. 17.

L'assemblea ordinaria della Banca svoltasi nel 2010 ha deliberato di attribuire l'incarico della revisione legale dei conti per il periodo di nove anni alla società di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC).

¹³ Per gli istituti bancari classificati, ai sensi della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, come banche di “minore dimensione o complessità operativa”.

6. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento (Circolare n° 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti) è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il sistema dei controlli è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività con protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza nonché alle politiche, ai piani, ai regolamenti e alle procedure interne.

6.1 Il Sistema dei Controlli Interni di Mediocredito

Mediocredito si è dotato di un sistema di controlli interni adeguato alla dimensione ed alla complessità della propria attività, disciplinato anche nell'ambito del Regolamento di Governance, volto a presidiare, nel concreto, i rischi della Banca.

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale, le funzioni aziendali di controllo e tutto il personale. L'intera struttura aziendale è quindi chiamata a "collaborare" per la realizzazione di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, con la finalità di garantire una sana e prudente gestione, coniugando nel tempo la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economico-patrimoniali, nonché con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Tale sistema vede inoltre il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie ed è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l'identificazione, il governo ed il controllo dei rischi connessi alle attività svolte.

In considerazione del coinvolgimento nel Sistema dei controlli interni di molteplici soggetti e dell'assetto complessivo del Sistema, la Banca ha disciplinato nella propria regolamentazione interna le modalità di coordinamento tra gli organi e le funzioni aziendali interessate, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza vigenti.

Nel seguito è riportata la descrizione degli Organi e delle funzioni a vario titolo coinvolte nel Sistema dei controlli interni

6.1.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento esterno o interno o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. In tale ambito:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi, nonché gli indirizzi per la loro applicazione e supervisione; individua e approva le eventuali modifiche o aggiornamenti delle stesse;

- approva le modalità di rilevazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- approva le modalità, definite dalle Funzioni competenti, attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono rilevati, analizzati e misurati/valutati, le modalità di calcolo del requisito patrimoniale, provvede al riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi e che questo sia accurato, completo e tempestivo;
- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per garantire una corretta e puntuale gestione dei rischi;
- individua i limiti operativi e i relativi meccanismi di monitoraggio e controllo, coerentemente con il profilo di rischio accettato;
- nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive.

6.1.2 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio Sindacale si avvale delle evidenze e delle segnalazioni delle funzioni di controllo (Funzione di Revisione Interna, Funzione di Conformità, Funzione di *Risk Management*, Società di Revisione).

Si precisa inoltre che il Collegio Sindacale ha l'obbligo (previsto anche a livello statutario) di accertare l'efficacia delle strutture di controllo e l'adeguato coordinamento delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 14/04/2014 ha attribuito, ai sensi delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale della Banca.

In tale veste il Collegio Sindacale concorre alla prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/01, attraverso la vigilanza sull'efficace funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e sull'osservanza delle regole e delle procedure da questo previste, curandone il relativo aggiornamento.

6.1.3 Direttore Generale

La Direzione Generale è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio di Amministrazione cui riporta direttamente. In tale ambito predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

La Direzione Generale, pertanto, nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti:

- analizza le tematiche afferenti tutti i rischi aziendali al fine di definire e mantenere aggiornate le politiche, generali e specifiche, di gestione, controllo e mitigazione dei rischi;
- definisce i processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- definisce l'assetto dei controlli interni (strutture organizzative, regole e procedure) in modo coerente con la propensione al rischio stabilita, anche con riferimento all'indipendenza e adeguatezza delle funzioni di controllo dei rischi;

- verifica nel continuo la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi informando in proposito il Consiglio di Amministrazione;
- definisce i criteri del sistema di reporting direzionale e verso le funzioni di controllo interno, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili;
- assicura che le unità organizzative competenti definiscano ed applichino metodologie e strumenti adeguati per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati;
- coordina, con il supporto del Comitato Controlli, le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, valutazione e controllo dei singoli rischi;
- attiva le iniziative necessarie ad assicurare un'adeguata ed efficace struttura di flussi informativi, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo dei rischi.

6.1.4 Comitato Controlli

La struttura incaricata di coordinare le varie "entità" deputate al controllo dei rischi all'interno di Mediocredito è il Comitato Controlli. Tale struttura, oltre a monitorare il rischio complessivo cui è sottoposta l'attività della Banca, ha anche il compito di garantire un presidio costante ed integrato dei rischi aziendali e verificare le relative contromisure, anche proponendo al Consiglio d'Amministrazione l'attivazione di specifici interventi.

Il Comitato Controlli è un organo che rappresenta il momento di coordinamento e di sintesi di tutta l'attività connessa al controllo, alla gestione dei rischi ed al loro monitoraggio.

La composizione del Comitato deriva in particolare dalla volontà di:

- non interessare, nella fase di controllo dei rischi, le unità operative della Banca direttamente coinvolte nei rischi di credito e finanziari;
- rispondere ad esigenze di individuazione di soluzioni gestionali tese alla prevenzione, alla valutazione ed alla mitigazione dei rischi, in una logica tesa a favorire la dialettica interna e la condivisione di conoscenze.

La sua operatività si traduce principalmente nelle attività di quantificazione dell'esposizione aziendale ai rischi (nell'ambito dell'attività di revisione dei processi ICAAP/ILAAP) e di verifica dello stato del sistema dei controlli interni, valutando la complessiva efficacia dei controlli, anche in relazione al *risk appetite framework* - RAF adottato dalla Banca.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in tempo utile per esaminare il resoconto ICAAP/ILAAP da inoltrare alla Banca d'Italia e per coordinare i piani di attività delle funzioni coinvolte.

6.1.5 Personale incaricato dei controlli di linea (primo livello)

I controlli di linea sono diretti ad assicurare l'efficace presidio dei rischi connessi con l'operatività posta in essere nell'ambito delle rispettive unità organizzative. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative o incorporati nelle procedure informatiche ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back - office.

6.1.6 Funzioni aziendali di controllo (secondo livello)

6.1.6.1 Funzione di conformità

La Funzione di Compliance, quale unità organizzativa di controllo, ha l'obiettivo di valutare e monitorare il rischio di non conformità alle norme, al fine di tutelare la Banca dal rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi o regolamenti) e di autoregolamentazione (Statuto e Codice Etico, *policy*, ecc.).

La Funzione di Compliance predispone anche la "mappatura" dei principali rischi di non conformità a cui è esposta la Banca.

La Funzione di Compliance presiede alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività e verifica che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. I principali compiti che la funzione è chiamata a svolgere riguardano:

- supporto alle strutture aziendali nella definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità alle norme;
- individuazione di procedure idonee a prevenire il rischio di non conformità, con la possibilità di richiederne l'adozione, e verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- identificazione nel continuo delle norme applicabili alla Banca e misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte;
- verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure operative e commerciali) per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- coinvolgimento nella valutazione della conformità alla regolamentazione per tutti i progetti innovativi che la Banca intende intraprendere, inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi;
- coinvolgimento nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere sia in relazione alle diverse attività svolte dalla Banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali della Banca in tutte le materie di riferimento e collaborazione nell'attività di formazione del personale, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme.

Alla Compliance è assegnata, altresì, la Funzione Antiriciclaggio. In questa veste la Funzione è deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ed a promuovere l'adozione di adeguate misure organizzative. Inoltre, la Funzione:

- collabora anche all'addestramento e formazione del personale con iniziative tese a favorire l'individuazione delle operazioni sospette e di attività potenzialmente connesse al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
- ha accesso a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei compiti.

La Funzione di Compliance, autonoma ed indipendente, è collocata in staff al Consiglio di Amministrazione. Essa è assegnata ad un Responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili delle singole aree operative. La nomina del Responsabile della Funzione di Compliance è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Per lo svolgimento dell'attività di propria competenza, la Funzione di Compliance può avvalersi temporaneamente del personale presso le diverse aree organizzative della Banca (referenti per la *compliance*).

Il Responsabile della Funzione relaziona con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale sulle risultanze dell'attività di compliance svolta e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate. Il Responsabile della Funzione di Compliance partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qualvolta sia reputato necessario.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della Funzione di Compliance sono disciplinate da specifico "Regolamento della funzione di conformità" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il modello di compliance adottato da Mediocredito prevede, oltre alla Funzione di Compliance, le Unità specialistiche per il presidio di specifiche aree normative che richiedono particolari competenze (es. fiscalità). Conseguentemente il funzionamento del modello presuppone uno stretto coordinamento tra la Funzione di Compliance e le Unità specialistiche, al fine di garantire alla Funzione la conoscenza dei rischi inerenti le normative attribuite alle Unità specialistiche nonché delle attività di presidio poste in essere da quest'ultime a mitigazione dei rischi medesimi.

6.1.6.2 Funzione Antiriciclaggio

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 26 agosto 2011 è stata istituita la Funzione antiriciclaggio, deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I compiti e le responsabilità della Funzione sono previsti dal Regolamento antiriciclaggio che definisce gli assetti organizzativi adottati da Mediocredito per prevenire e mitigare i rischi di coinvolgimento della Banca in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Esso formalizza il ruolo e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali in conformità alle Disposizioni contenute nel "*Provvedimento recante Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231*" emanato dalla Banca d'Italia in data 11 marzo 2011 e dai successivi chiarimenti.

La prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si fonda sul principio della responsabilità diffusa, secondo il quale lo svolgimento di qualsiasi attività è responsabilità di ogni soggetto, indipendentemente dal ruolo che lo stesso ricopre.

L'esistenza di una funzione antiriciclaggio non esonera, quindi, nessun dipendente dalla propria responsabilità personale in tutte le aree di attività. Tutte le unità organizzative sono, pertanto, impegnate ad assicurare l'aderenza dei propri comportamenti e processi operativi al rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna (con particolare riferimento al Regolamento di governance e al Codice Etico di Mediocredito).

6.1.6.3 Funzione di gestione dei rischi (*Risk Management*)

La Funzione di Gestione dei Rischi (*Risk Management*) assolve alla funzione di controllo dei rischi in modo completamente autonomo ed indipendente, e ha l'obiettivo di garantire, in collaborazione con le altre strutture interessate, la definizione e l'attuazione del *Risk Appetite Framework* e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La Funzione di Gestione dei Rischi (*Risk Management*):

- è coinvolta nella definizione del *Risk Appetite Framework*, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio.
In tale ambito ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del *Risk Appetite Framework* che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, si occupa dell'adeguamento di tali parametri;
- verifica l'adeguatezza del *Risk Appetite Framework*;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il *Risk Appetite Framework*;
- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di Compliance e con il Direttore Generale;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;
- assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali;
- sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;

- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- fornisce pareri preventivi sulla coerenza delle operazioni di maggiore rilievo, acquisendo, se necessario, il parere delle altre funzioni coinvolte;
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla Banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle diverse strutture in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio;
- verifica l'evoluzione del rischio informatico, basandosi sui flussi informativi continui, e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT. I risultati sono documentati e rivisti almeno annualmente in rapporto ai risultati del monitoraggio;
- è responsabile del processo ICAAP.

Il Risk Manager svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente e riferisce gli esiti dell'attività direttamente al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza al Direttore Generale, con obiettività ed imparzialità. Nello specifico il Risk Manager relaziona con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale sulle risultanze dell'attività svolta e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate. Il Risk Manager partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

Il Risk Manager comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, alla Revisione interna, alla Funzione di Compliance ed al Collegio Sindacale eventuali gravi violazioni del rispetto delle politiche di assunzione dei rischi o superamenti dei coefficienti patrimoniali previsti dalla normativa interna e dalle Istruzioni di Vigilanza.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione Risk Management sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ("Regolamento della funzione Risk Management").

6.1.7 Funzione di Revisione Interna (terzo livello)

La funzione autonoma ed indipendente di Revisione interna ha l'obiettivo di verificare la costante funzionalità del Sistema dei Controlli aziendali e di contribuire a garantire l'integrità nel tempo del patrimonio aziendale assicurando la sostanziale aderenza dei comportamenti amministrativi, contabili ed operativi al contesto normativo interno ed esterno di riferimento. È coinvolta anche nel processo interno per la determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)¹⁴.

La funzione di Revisione interna, coerentemente con il piano di audit (annuale e pluriennale), ha le seguenti responsabilità:

- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di Gestione rischi e di Conformità;
- valuta l'efficacia del processo di definizione del *Risk Appetite Framework*, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al *Risk Appetite Framework* e la conformità di questo alle strategie approvate dagli organi aziendali;
- verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:

¹⁴ Per le attività e responsabilità di competenza della Funzione relativamente al processo ICAAP si rimanda al "Regolamento del processo ICAAP".

- la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della Banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio;
- il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- l'efficacia dei poteri della Funzione di Gestione dei Rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il *Risk Appetite Framework* delle operazioni di maggior rilievo;
- l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;
- l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit), avvalendosi anche di eventuali servizi esterni;
- la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "follow-up");
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità;
- controlla periodicamente il piano aziendale di continuità. In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. La Funzione di Revisione Interna controlla altresì i piani di continuità operativa dei fornitori di servizi e dei fornitori critici; essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di controllo di questi ultimi se ritenute professionali e indipendenti quanto ai risultati dei controlli ed esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato alla normativa ed agli obiettivi e agli standard aziendali;
- qualora, nell'ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene a conoscenza di criticità emerse durante l'attività di revisione legale dei conti, si attiva affinché le competenti funzioni aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità;
- con riferimento alla gestione dei rischi, valuta:
 - l'organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di gestione dei rischi, anche con riferimento alla qualità e all'adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
 - l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
 - l'allineamento con le *best practice* diffuse nel settore.

Nello svolgimento dei propri compiti la Funzione di Revisione Interna tiene conto di quanto previsto dagli standard professionali diffusamente accettati ed opera con integrità, obiettività, confidenzialità e competenza. Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la Funzione di Revisione interna ha accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del Sistema dei Controlli Interni (ad es. dell'attività di elaborazione dei dati), la Funzione di Revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

La Funzione di Revisione interna è assegnata ad apposito responsabile svincolato dai rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Egli svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente, riferisce sugli esiti dell'attività direttamente al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza alla Direzione Generale con obiettività ed imparzialità e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

Il Responsabile della Funzione relaziona con cadenza almeno annuale il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale sulle risultanze dell'attività svolta e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate.

Fa capo al Responsabile della Funzione di Revisione interna anche la gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria e con le altre Autorità competenti per le indagini penali e gli accertamenti tributari su soggetti che sono ovvero sono stati clienti della Banca.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione di Revisione Interna sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ("Regolamento della Funzione di Revisione Interna"), nonché dal "Regolamento di Governance" della Banca.

6.1.8 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

La figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili è regolata dallo Statuto, Titolo IV, art. 12, punto 9, dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3 luglio 2008, ha nominato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il dott. Leo Nicolussi Paolaz (Responsabile Area Amministrazione e Finanza).

Nel corso della medesima seduta il Consiglio, sentito in merito il parere e la relazione del Direttore Generale, ha verificato i requisiti di onorabilità e professionalità dello stesso, verificando anche la presenza di eventuali cause sospensive.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 aprile 2009, ha approvato l'apposito regolamento.

Il Dirigente Preposto relaziona almeno semestralmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione relativamente all'adeguatezza dei processi amministrativo-contabili.

6.1.9 Accordo di servizio

Si segnala, inoltre, che è operativo un Accordo di Servizio tra la Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Conformità della Banca al fine di evitare duplicazioni nell'esercizio delle attività di controllo e verifica e recuperare quindi maggiore efficienza nel processo di controllo. A tal fine è stato adottato anche un nuovo strumento informatico che dispone di apposite funzionalità dedicate al sistema dei controlli di I livello.

6.1.10 Reporting

Le risultanze dei controlli confluiscono in un articolato sistema di reporting e flussi informativi che ha come destinatari le Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il Direttore Generale, le funzioni di controllo e il personale, con le periodicità ed i contenuti previsti dalla regolamentazione di settore e dalla normativa interna, secondo le rispettive competenze. Tali flussi sono riepilogati e definiti nel Regolamento dei flussi informativi.

7. CONFLITTI DI INTERESSE

7.1 Obbligazioni assunte dagli esponenti bancari (art. 136 TUB)

L'art. 136¹⁵ del decreto legislativo n. 385 del 1993 regola le obbligazioni di qualsiasi natura e agli atti di compravendita conclusi tra la banca e chi presso la stessa svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo.

La lettura dell'articolo 136 TUB deve però essere integrata dalle Disposizioni previste al Titolo II, Capitolo 3, Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza per le banche, tuttora applicabili nonostante la modifica alla normativa

¹⁵ Come definito nella sua nuova formulazione a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221 recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

primaria. Il combinato disposto delle due discipline induce a comprendere comunque le seguenti casistiche, tutte riconducibili alla nozione di obbligazione contratta dall'esponente con la banca in via "indiretta":

- le obbligazioni assunte in caso di interposizione fittizia (tramite simulazione soggettiva del contraente) o reale di persona fisica o giuridica (ossia attraverso il conferimento di un mandato senza rappresentanza o attraverso un negozio fiduciario);
- le obbligazioni assunte nei confronti di Società di cui l'esponente bancario è personalmente e illimitatamente responsabile;
- le operazioni intercorrenti tra la banca in cui l'esponente riveste il proprio incarico e:
 - le Società controllate dall'esponente;
 - i familiari dell'esponente.

Ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 136 TUB 1° comma, la Banca raccoglie, all'atto della nomina e successivamente ogni anno, apposita dichiarazione dei propri esponenti (Consiglieri, Sindaci, Direzione Generale) contenente:

- elenco delle Società dagli stessi controllate direttamente (ai sensi dell'art. 23 del TUB);
- elenco delle altre Società delle cui obbligazioni l'esponente sia tenuto a rispondere personalmente ed illimitatamente.

Le informazioni raccolte sono inserite in apposito database aziendale. In base a tale dichiarazione, alle delibere aventi ad oggetto operazioni rientranti nella nuova formulazione dell'art. 136 TUB si applicano gli stessi iter deliberativi (fase pre-deliberativa e fase deliberativa) previsti per le operazioni con soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 263/2006, con il voto all'unanimità degli amministratori (esclusi gli interessati) e parere favorevole dei sindaci (fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli Amministratori).

7.2 Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)

Quando un Consigliere della Banca ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in una determinata operazione, ne dà notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale prima del compimento dell'operazione in questione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso, la delibera del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

7.3 Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, Mediocredito raccoglie all'atto della nomina e, successivamente, ogni anno, apposita dichiarazione dei propri esponenti (Consiglieri, Sindaci, Direzione Generale) contenente:

- l'elenco delle Società controllate dall'esponente aziendale (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
- l'indicazione dei stretti familiari dell'esponente aziendale;
- l'elenco delle Società controllate dagli stretti familiari (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
- l'indicazione degli affini dell'esponente aziendale.

Gli esponenti aziendali, inoltre, sono impegnati a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine alle suddette informazioni.

Le informazioni sui soggetti collegati devono essere integrate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Inoltre, quantunque non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, Mediocredito censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato database delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalati richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

7.3.1 Iter deliberativi

Tutte le operazioni con soggetti collegati devono essere deliberate unicamente dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo (se nominato), nell'ambito dei poteri delegati. Per le operazioni deliberate dal Comitato Esecutivo si deve fornire un'apposita informativa al Consiglio di Amministrazione. Le varie fasi del processo (preliminare, pre-deliberativa e deliberativa) sono regolate al paragrafo 7 "Procedure deliberative" della "Policy per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati".

7.4 Politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

In considerazione di tali obiettivi Mediocredito ha adottato limiti quantitativi specifici per le partecipazioni in imprese non finanziarie, con riferimento sia all'investimento in una singola impresa (limite di concentrazione) sia al complesso degli investimenti della specie (limite complessivo).

Tali limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in *equity* realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di private *equity*, veicoli societari ecc).

Inoltre, specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

7.5 Policy sui conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento

Relativamente agli obblighi in materia di conflitti di interessi nella prestazione dei servizi d'investimento la direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva MiFID) e la relativa normativa di attuazione, in particolare il Regolamento della Banca d'Italia e della Consob emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2 - bis, del Testo Unico della Finanza (c.d. Regolamento congiunto) richiedono agli intermediari di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire le fattispecie di conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli, al fine di evitare che questi si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha quindi approvato una specifica *policy* interna per l'individuazione, la prevenzione, il contenimento e la gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori ("Strategia di identificazione e gestione dei conflitti di interesse").

8. SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

In ottemperanza alle vigenti disposizioni¹⁶ in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" Mediocredito si è dotato dei seguenti documenti:

- Regolamento delle Politiche di Remunerazione;

¹⁶ Banca d'Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013

- Regolamento del Sistema Incentivante.

I documenti, costantemente aggiornati per mantenerli conformi e adeguati al contesto normativo di riferimento e alla *governance* aziendale, riportano, sia per gli Amministratori sia per i Dirigenti e i Dipendenti, le politiche e le prassi di remunerazione ed incentivazione adottate da Mediocredito. Tali Regolamenti, come previsto dalle disposizioni in materia, sono – ove modificati – sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

In materia si rimanda a quanto previsto nel “Regolamento delle politiche di remunerazione”.

9. FLUSSI INFORMATIVI

Mediocredito ritiene che efficaci flussi informativi interni costituiscano un elemento fondamentale dell’organizzazione e del governo societario della Banca, non soltanto perché questi consentono un corretto adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente, ma anche al fine di una funzionale attività degli Organi aziendali.

A tali fini, Mediocredito ha organizzato i propri flussi informativi, attraverso la formalizzazione del “Regolamento dei flussi informativi”, cui si fa riferimento per ulteriori approfondimenti in materia.

9.1 Coordinamento degli organi e delle funzioni di controllo

Il coordinamento degli organi e delle funzioni di controllo sono regolati al paragrafo 3 del “Regolamento dei flussi informativi”.

10. DIRITTI DEGLI AZIONISTI E ALTRE INFORMAZIONI

I diritti degli azionisti sono regolati, oltre che dalla Legge, dallo Statuto, Titolo II, artt. 4 e 4bis.

10.1.1 Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo ovvero poteri speciali.

10.1.2 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti in cui il diritto di voto sia esercitato da rappresentanti degli stessi.

10.1.3 Restrizioni al diritto di voto

L’art. 9 dello Statuto prevede che non siano ammessi al voto i possessori, ancorché legittimati, che non abbiano rispettato i disposti dell’art. 4 (si veda il paragrafo dedicato alle restrizioni al trasferimento dei titoli).

Il diritto di voto non spetta, in deroga al disposto dell’art. 2352 c.c. al creditore pignoratizio ed all’usufruttuario.

10.1.4 Accordi tra azionisti

In data 8 luglio 2014 è stato rinnovato, per la durata di 5 anni, l’accordo parasociale sottoscritto in data 24 aprile 2009 tra gli azionisti enti pubblici (di seguito “Enti”):

- Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- Provincia Autonoma di Trento;
- Provincia Autonoma di Bolzano;

e il “Credito cooperativo” rappresentato da:

- Casse Rurali – Raiffeisen Finanziaria S.p.A. (in sigla CRR–Fin S.p.A.).

In sintesi l'accordo prevede/definisce:

- l'impegno da parte degli Enti di mantenere per tutta la durata dell'accordo (5 anni dalla data di sottoscrizione) la partecipazione nel capitale sociale del Mediocredito;
- l'impegno da parte degli Enti di partecipare con il Credito cooperativo nella definizione delle scelte strategiche della Banca, delle modalità di partecipazione ai processi decisionali rilevanti e della composizione degli Organi societari;
- la possibilità di adozione da parte dei Soci del Patto (Enti e Credito cooperativo) di iniziative coordinate per supportare la Banca nell'attività di *funding*;
- l'impegno di tutte le parti per favorire lo sviluppo delle attività tra Mediocredito e Credito cooperativo, anche mediante la condivisione degli indirizzi per l'elaborazione dei piani strategici;
- la composizione e la suddivisione tra le parti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- la nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- la nomina del Collegio Sindacale.

11. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

Il "Progetto di Governo Societario" viene aggiornato ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo a cura dell'Ufficio Affari Generali e Organizzazione, con il supporto della Funzione di Conformità, e sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, con il parere del Collegio Sindacale. Resta in capo alla Direzione Generale, sentita la Funzione di Conformità, il compito di apportare modifiche ed integrazioni derivanti da leggi, adeguamenti statutari o disposizioni.

Nel caso di modifiche del modello di amministrazione e controllo, il "Progetto di Governo Societario" riporta le motivazioni alla base della scelta di tale modello, di competenza dell'Assemblea dei soci.